



Newsletter periodica n.1\2015

Cobas pubblico impiego

(info e contatti www.cobaspisa.it; cell 3498494727 confcobaspisa@alice.it)

Aggiornamenti, riflessioni e normative

- **I giochi di prestigio sugli 80 euro e i tagli agli enti locali sottoscritti anche dall'Anci**

Solo pochi giorni fa spiegavamo le ripercussioni della Legge di stabilità sulla spesa sanitaria della Regione (sconti alle imprese pagate con la riduzione delle spese sanitarie\sociali), ora vediamo come i Comuni abbiano finanziato gli 80 euro in busta paga con 563, 4 milioni di euro di tagli

Per capirlo basta leggere l'articolo 47 del DI 66/2014, con i Sindaci che nella conferenza Stato Regioni del 22 Gennaio hanno ratificato e sottoscritto i tagli eccezion fatta per i Comuni toscani colpiti dal sisma del 2013 (quasi tutti governati dal PD)

I tagli colpiscono soprattutto le grandi città, come scrive Il Sole 24 ore , " *per Roma si tratta di 50,8 milioni, per Milano di 19,9, a Torino vengono chiesti 10,8 milioni* "

A questi poderosi tagli si aggiungeranno gli effetti della spending review ancora da quantificare

Ancora da capire poi i compiti dei comuni con la riforma del catasto che vede gli enti locali impreparati a farsi carico di una gestione complessa

- **La mobilità negli enti locali**

Nel 2015 e 2016 gli enti locali potranno ancora ricorrere all'istituto della mobilità, nonostante quanto previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, che prevede l'obbligo di vincolare la capacità assunzionale per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali.

Il quotidiano Enti locali de Il sole 24 ore scrive

Alla stessa conclusione, in apparente contrasto con quanto affermato dalla [Funzione Pubblica con la circolare 1/2015](#), sono giunte, in questi giorni, la sezione della Lombardia e della Sicilia della Corte dei conti.

Le indicazioni dei magistrati contabili

Le argomentazioni si basano, soprattutto, sull'attuale vigenza dell'articolo 1, comma 47, della legge 311/2014, in cui si stabilisce che quando ci sono limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti i trasferimenti per mobilità. Questo significa che, ai soli fini della capacità assunzionale (e non ai fini del contenimento della spesa di personale) la mobilità è "neutra", ovvero, in entrata, non erode il turn-over. [La deliberazione n. 85/2015 dei giudici lombardi](#), precisa chiaramente che il legislatore, con il comma 424 della legge di stabilità per il 2015, ha di fatto assimilato la mobilità dei dipendenti in soprannumero delle Province a un'assunzione e di conseguenza, non essendo «finanziariamente neutra», risulta sottostare ai vincoli del turn-over. Quindi, la riserva in favore dei dipendenti soprannumerari della Province può operare solo rispetto alla capacità assunzionale e non alle mobilità, quando le stesse possano essere considerate neutre. Lo spiega anche [la Corte dei conti della Sicilia, nella deliberazione n. 119/2015](#), affermando che la neutralità dell'operazione comporta che, in termini generali, questa forma di mobilità volontaria non fa venire meno risorse assunzionali, per cui è da ritenere che la limitazione prevista dal comma 424 della legge 190/2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa a eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli.

Il nodo della spesa

Ma come interagisce tutto questo con la circolare 1/2015 della Funzione Pubblica, dov'è stato chiaramente precisato che «non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità»? La Corte dei conti della Lombardia spiega che è necessario fare riferimento al complessivo contenimento della spesa di personale: nell'ente in uscita, la Provincia, c'è una correlata riduzione dei posti in organico, e ciò esclude che tale mobilità possa essere finanziariamente neutra. In entrambe le deliberazioni in esame, rimane comunque certo che la capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 non possa assolutamente essere distratta e utilizzata per altre finalità, come ad esempio per ricoprire profili professionali adeguati, presumibilmente assenti presso le province. La chiusura su questo aspetto è totale: non sembra possibile attribuire agli enti alcun margine di discrezionalità, in quanto si potrebbe determinare un'elusione degli obblighi introdotti, attraverso una calibrazione del profilo professionale richiesto vanificando l'ingresso del personale soprannumerario delle amministrazioni provinciali

- **La legge di stabilità 2013 e le partecipate: dismissione silenziosa e posti di lavoro a rischio**

In molti Enti locali proprio in questi giorni si sta discutendo della dismissione di alcune società partecipate dagli stessi. Nella legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 569 della legge 147/2013) veniva stabilito che gli enti locali avrebbero dovuto effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie non strettamente necessarie ai fini istituzionali e non di interesse generale (articolo 3, comma 27 e seguenti della legge 244/2007)

A partire dal 1 Gennaio 2015 gli stessi Enti hanno inviato una lettera alle società per chiedere la restituzione delle quote societarie, il tutto preceduto da atti che davano il via e la opportuna copertura giuridica ai processi di dismissione. Nel caso del Comune di Pisa le partecipazioni societarie da liquidare sono due. Valdarno e Ecoforservice e tutto da dimostrare sarebbe il non carattere strumentale di queste due società, la prima che si occupa di immobili dove sorgono società partecipate dal Comune e alcuni uffici comunali, la seconda che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali nei Comuni limitrofi di Cascina e Pontedera ed è una società costruita con soldi pubblici che in questi anni hanno fruttato interessi al socio privato

Non è ancora chiaro come avverrà la relativa liquidazione che per legge dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2015 , lo scenario potrebbe essere quello di ridurre, da parte delle società , del capitale sociale o far acquistare da terzi le quote azionarie dei Comuni.

Le domande sono numerose, per esempio vorremmo capire il guadagno in termini economici della vendita di queste azioni, le ricadute sui servizi e sull'occupazione, sui lavoratori alle dirette dipendenze delle società e negli appalti delle stesse. Vorremmo poi altresì comprendere il vantaggio a soci privati di queste vendite e le ricadute sui servizi pubblici\al cittadino erogati ma soprattutto **garantire tutele collettive e individuali ai lavoratori di queste società e degli appalti delle stesse.**

Nel caso della liquidazione societaria scatterebbe la richiesta di rimborso da parte del socio pubblico . Una confusione normativa che fa parte di quel progetto di ridimensionamento degli enti locali che si accompagna alla privatizzazione delle società un tempo pubbliche , gestite per anni con soci privati che hanno fatto il bello e il cattivo tempo senza alcun fine sociale della loro azione.

- **Riforma CAMERE di COMMERCIO**

Secondo l'indicazione di Unioncamere Nazionale - che si è confrontata più volte con il Governo senza la minima partecipazione delle OO.SS. - le Camere di Commercio devono attivarsi in un processo di autoriforma che anticipi il ddl 1577 (riforma della PA) ad oggi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Per le Camere che si fossero attivate prima del 28/2 u.s. procedendo con delibere del Consiglio che prevedessero la fusione con altre Camere, le stesse possono accedere al Fondo Perequativo per coprire le proprie rigidità di bilancio.

Allo stato attuale, in Toscana le uniche Camere che hanno provveduto a tanto sono la Camera di Livorno con la Camera di Grosseto. Massa e Lucca, Pistoia e Prato, Arezzo e Siena sono agli atti di "intenzione"....tutti gattopardeschi, espressi in sede di Giunta. La Camera di Pisa è "single", la sua situazione finanziaria è solida e considerato la nebulosità e totale incertezza della situazione normativa, diciamo che resta in attesa... di contro la Camera di Firenze la fa da padrona, forte del suo ruolo di città metropolitana, dei suoi numeri (oltre le 80.000 imprese iscritte) e della nuova governance (Bassilichi – confindustria) che non perde occasione per rilanciare anche in termini provocatori l'idea di un'unica Camera regionale.

Alla luce di tutto ciò si apre uno scenario fatto di scontri sempre più aperti tra le varie associazioni di categoria che con le fusioni in agguato, cercano la soluzione per ognuna di loro meno penalizzante (si preferirà la Camera dove si sa di avere più iscritti, per garantirsi le "poltrone".... alla faccia dei criteri geo-economici!!).

Intanto registriamo già i primi "caduti": nessun contratto interinale è stato rinnovato. I dipendenti delle Unioni Regionali e delle aziende speciali rappresentano l'anello più debole e potrebbero essere i primi a saltare, la preoccupazione è più che legittima tenuto conto anche che nell'incontro (Livorno – 23/2) con il senatore Pagliari – relatore del disegno di legge – lo stesso, su sollecitazione del direttore di Unioncamere Toscana, non ha dato la benché minima rassicurazione in proposito.

C'è di che stare in allerta, il futuro – seppur con molte incognite – non promette nulla di buono.

- **SUL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE INDEBITAMENTE**

(Le decisioni dei giudici tarantini)

Arrivano le prime pronunce del giudice ordinario sugli effetti della sanatoria dei fondi e dei contratti decentrati integrativi introdotta dall'articolo 4 del DI n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e non sono particolarmente confortanti per coloro che, dipendenti e dirigenti di Regioni ed enti locali, hanno percepito trattamenti economici accessori in violazione di norme contrattuali e di disposizioni di legge.

La vicenda trae origine da richieste di recupero, attivate da un Comune pugliese a seguito di un'indagine ispettiva della Ragioneria generale dello Stato, rispetto a somme, di rilevante entità, erogate indebitamente al personale di qualifica dirigenziale, nell'arco di periodi temporali anche superiori ai dieci anni, sia a titolo di retribuzione di posizione, che di retribuzione di risultato. I dirigenti percettori di tali emolumenti si sono opposti ai singoli atti ingiuntivi facendo appello al recente impianto normativo dettato dal DI n. 16/2014 (*c.d. salva Roma, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68*) in materia di sanatoria delle clausole nulle; ma i giudici tarantini non hanno avuto alcuna esitazione nell'affermare la persistenza dell'obbligazione recuperatoria dell'ente nei confronti dei singoli dirigenti, pur in sopravvenuta vigenza del complesso dispositivo della sanatoria in questione.

Il Giudice del lavoro, pertanto, individua, nelle disposizioni specifiche sul recupero dell'indebito oggettivo prescritte dall'ordinamento civile, ex articolo 2033 c.c., il fondamento dell'obbligazione restitutoria che grava sul singolo indebitato percettore, assetto di relazione giuridica sul quale non incide in alcun modo la recente introduzione della sanatoria di clausole nulle stipulate nel contesto dei contratti decentrati integrativi, atteso che tale rapporto giuridico non è eliminabile, né tangibile dalle sopravvenute disposizioni in deroga. Tant'è che, a chiarimento del proprio pensiero, il giudice così si esprime: *"l'obbligazione restitutoria grava **individualmente** a titolo di indebitato **su ciascun dipendente** percettore di compensi dispensati 'contra legem'. Pertanto gli impiegati, dirigenti compresi, restano singolarmente debitori"*

La recente giurisprudenza pare quindi **non ritenere prevalente il rapporto in linea recuperatoria sui fondi del salario accessorio**, mantenendo, infatti, del tutto attivo il canale restitutivo quale mezzo di ripetizione dell'indebito nell'ambito della relazione giuridica: dipendente-amministrazione.

